



Decisione n. 1762 del 31 luglio 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Prof. M. Rispoli Farina – Presidente

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Olivieri – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 20 maggio 2019, in relazione al ricorso n. 1981, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La ricorrente riferisce di avere scoperto solamente nel 2015 che l'intermediario convenuto le aveva fatto acquistare a sua insaputa nel 2008 e nel 2009 azioni della propria capogruppo per un controvalore complessivo di € 11.836,00. La ricorrente contesta quindi la nullità di tutti questi acquisti per la mancanza della propria volontà contrattuale, rilevando che le firme apposte in calce a tutte la documentazione relativa al rapporto (il contratto quadro del 2008, la scheda MiFID del 2008, i singoli ordini di acquisto del 2008 e del 2009) sono apocrife, e precisando che questa circostanza è agevolmente verificabile mediante un confronto con la propria firma apposta sul documento di identità. In ogni caso, la ricorrente contesta l'inadeguatezza delle operazioni al suo profilo, rilevando che,

contrariamente a quanto risultante dalla scheda MiFID, che comunque non era stata da lei sottoscritta, ella aveva un profilo di rischio basso, incompatibile con ripetuti investimenti in azioni illiquide. Infine, la ricorrente contesta la mancata informazione sulle caratteristiche e i rischi delle azioni acquistate. Premesso che ella aveva cercato inutilmente di rivendere tutte le azioni possedute, la ricorrente chiede la restituzione di quanto investito previa dichiarazione di nullità dei singoli acquisti.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso. Premette che la ricorrente è titolare di n. 1242 azioni della propria capogruppo, avendone acquistate n. 100 nel novembre 2008 e n. 1095 nel 2009 aderendo a un aumento di capitale, e avendone ricevute n. 47 a titolo gratuito. Il resistente contesta quindi che le sottoscrizioni sulla documentazione contrattuale rilevante non siano riferibili alla ricorrente, aggiungendo che comunque l'ACF non sarebbe competente a verificare la loro eventuale falsità. Inoltre, il resistente contesta che gli acquisti oggetto del ricorso non fossero adeguati, rilevando che la ricorrente aveva un profilo medio, come confermato, oltre che dalla sua scheda MiFID, anche dall'operatività pregressa, avendo ella investito nel corso degli anni in azioni, obbligazioni anche in valuta estera e in fondi comuni. Il resistente contesta anche di non avere informato la ricorrente sulle caratteristiche e i rischi delle azioni della propria capogruppo, rilevando che, in occasione del primo acquisto del 2008, la ricorrente aveva dato atto di essere a conoscenza dello statuto dell'emittente e che, in occasione dell'adesione all'aumento di capitale del 2009, la ricorrente aveva dato atto di avere preso visione del prospetto informativo pubblicato dalla sua capogruppo. Infine, il resistente contesta l'entità della pretesa della ricorrente, rilevando che ella aveva investito nell'acquisto delle azioni la minor somma di € 9.671,50 e aveva percepito dividendi per € 380,49. Tutto ciò premesso, il resistente chiede che il ricorso sia rigettato.

3. Nelle deduzioni integrative, la ricorrente insiste sulla nullità degli acquisiti oggetto del ricorso, rilevando che la falsità delle sottoscrizioni apposte sulla documentazione contrattuale rilevante era macroscopica.

Inoltre, insiste sulla non adeguatezza delle operazioni al suo profilo, contestando di avere una competenza ed esperienza elevata in materia di investimenti finanziari e precisando, da una parte, di essere una casalinga di settantotto anni, che aveva frequentato la scuola sino alla quarta elementare e che precedentemente aveva lavorato come collaboratrice domestica e, dall'altra parte, che le operazioni di investimento su azioni e obbligazioni estere riportate dal resistente erano state poste in essere solamente dal marito. La ricorrente insiste quindi per l'accoglimento del ricorso.

4. Nelle repliche finali, il resistente insiste nelle proprie precedenti difese, rilevando in particolare che, pur non avendo disposto personalmente le operazioni su azioni e obbligazioni estere, la ricorrente ne aveva comunque beneficiato, essendo contitolare del rapporto sul quale queste operazioni erano state realizzate. Il resistente insiste quindi per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato entro i limiti e per le ragioni di seguito rappresentate. In via preliminare rileva il Collegio che non è contestato ed è comunque comprovato dalla documentazione in atti che la ricorrente ha acquistato n. 1242 azioni della capogruppo del resistente per un controvalore complessivo di € 10.003,50, mediante le seguenti distinte operazioni: *i*) n. 100 in data 29 dicembre 2008 per un controvalore di € 915,00; *ii*) n. 1.095 in data 6 marzo 2009 per un controvalore di € 9.088,50. Le restanti n. 47 azioni sono state ricevute dalla ricorrente a titolo gratuito tra il 2012 e il 2013. Inoltre, dalla stessa documentazione risulta provato che la ricorrente ha percepito sulle azioni possedute dividendi per complessivi € 380,59.

2. Ciò premesso, è infondata la domanda di restituzione dell'intero capitale investito nell'acquisto delle azioni oggetto del ricorso previo accertamento della nullità degli acquisti, e ciò sotto tutti i profili dedotti dalla ricorrente. Per quanto riguarda il profilo della mancanza del requisito dell'accordo, a causa della falsità delle sottoscrizioni attribuite alla ricorrente, come questo Collegio ha già avuto modo di rivelare in casi analoghi (si veda ad esempio la decisione n. 155 del 20 dicembre 2017), a causa della natura sommaria

del procedimento davanti all'ACF, in caso di contestazione della falsità di una firma, questo Collegio non può procedere alla verifica della sua autenticità mediante una consulenza tecnica di tipo calligrafico. Al più, esso può ritenere falsa una sottoscrizione (ovviamente ai soli effetti del presente giudizio arbitrale), quando essa sia una grossolana falsificazione della sottoscrizione di una parte, ovvero sulla base degli argomenti riportati in una perizia calligrafica prodotta dalla stessa parte e sottoposta al contraddittorio della controparte. Nella specie, le sottoscrizioni apposte sulla documentazione contrattuale rilevante non appaiono essere una grossolana falsificazione della sottoscrizione della ricorrente, così come riportata sulla sua carta di identità. Inoltre, la ricorrente non ha prodotto una perizia calligrafica a sostegno della propria tesi, della quale il Collegio potesse tenere conto al fine della propria valutazione, eventualmente in contraddittorio con una controperizia del resistente.

Per quanto riguarda invece il profilo della violazione delle regole in materia di correttezza, adeguatezza e informazione, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze n. 26724 e 26725 del 19 dicembre 2017, la mera violazione di una regola di condotta nella prestazione di un servizio di investimento non determina di per sé la nullità dell'operazione, ma in funzione delle circostanze del caso concreto può dare luogo al suo annullamento, alla sua risoluzione e in ogni caso al risarcimento del danno.

3. Ciò premesso, è fondata, e assorbente di tutti gli altri profili violativi sollevati dalla ricorrente, la domanda di risarcimento del danno (non espressamente riproposta nelle conclusioni del ricorso, ma implicita dal tenore complessivo del ricorso, e sulla quale il resistente ha sostanzialmente accettato il contraddittorio) per l'inadeguatezza degli acquisti al profilo della ricorrente e per la mancata corretta informazione sulle caratteristiche e i rischi delle azioni proposte. Infatti, non è contestato che la ricorrente ha fatto solamente la quarta elementare e precedentemente lavorava come collaboratrice domestica. Pertanto, si deve presumere che essa avesse una bassa competenza ed esperienza in materia di investimenti finanziari.

Inoltre, dalla scheda MiFID del 2008 la ricorrente risulta avere un profilo di rischio medio-basso, avendo anche dichiarato di essere disposta a perdere “*solo una piccola parte del capitale investito*”. Questo profilo è sostanzialmente confermato anche dall’operatività pregressa della ricorrente, la quale aveva precedentemente investito (peraltro, per importi modesti) solamente in azioni ENEL e in quote di un fondo comune di investimento. Di contro, i titoli proposti dal resistente alla ricorrente come adeguati al suo profilo erano azioni non quotate su un mercato regolamentato, in quanto tali caratterizzate da un significativo rischio di illiquidità; rischio che in seguito si è manifestato, non essendo la ricorrente a tutt’oggi riuscita a rivendere le proprie azioni. Pertanto, si deve ritenere che, nel caso di specie, il resistente non ha dimostrato di avere raccomandato alla ricorrente un investimento adeguato al suo profilo. A questo si può anche aggiungere che il resistente non ha neppure dimostrato di avere informato correttamente la ricorrente delle caratteristiche e dei rischi delle azioni della propria capogruppo. Infatti, dalla documentazione in atti risulta che il resistente si sia limitato a richiamare l’attenzione della ricorrente sullo statuto della propria capogruppo (all’epoca della prima operazione del 2008) e sul prospetto informativo pubblicato in occasione dell’aumento di capitale (all’epoca della seconda operazione del 2009). Tuttavia, come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, questi richiami non sono di per sé sufficienti per ritenere correttamente adempiuto l’obbligo di informare un cliente a favore del quale si presti un servizio di investimento, quale il collocamento o l’esecuzione di ordini.

4. Ritenuto che il resistente ha raccomandato alla ricorrente operazioni non adeguate al suo profilo, per di più senza avere cura di informarla correttamente delle caratteristiche e dei rischi delle azioni proposte, la ricorrente ha diritto al risarcimento della differenza tra la somma complessivamente investita nell’acquisto di queste azioni (come detto pari a € 10.003,50) e il loro valore attuale, che ai fini del presente giudizio può essere valutato in via equitativa sulla base del prezzo unitario di € 2,38 al quale queste azioni sono attualmente poste in vendita sul mercato Hi-mtf (e

quindi complessivamente pari a € 2.955,96). La somma così determinata (pari a € 7.047,54) deve essere diminuita di quanto percepito dalla ricorrente a titolo di dividendi (complessivamente pari a € 380,59) e rivalutata *pro quota* dalla data delle due operazioni alla data dell'odierna decisione (per complessivi € 1.230,44) e maggiorata di interessi da quest'ultima data al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alla ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 7.897,39, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Marilena Rispoli